LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1916

delle pensioni concesse ad orfani in dipendenza dello stato di guerra ed i Ministeri predetti ne informeranno immediatamente i Comitati provinciali».

PEANO, relatore. È materia di regolamento.

CASALINI. L'articolo 5 della legge stabilisce un elenco generale degli orfani e qui non c'è nulla che ne parli.

PEANO, relatore. Le ripeto che è materia di regolamento.

ORLANDO, ministro dell'interno. C'è un equivoco.

CASALINI. Tengo conto della dichiarazione del relatore ed acconsento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo; ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra. Nei casi dubbi il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti.

« Il ministro dell'interno, uditi, ove occorra, i ministri della guerra e della marina decide le eventuali contestazioni; può disporre in qualunque tempo, la cancellazione di coloro che sieno stati indebitamente iscritti negli elenchi degli orfani di guerra e provvede affinchè la condizione di orfani di guerra agli effetti della presente legge, sia stabilita con uguali criterî in tutte le provincie ».

A quest'articolo l'onorevole Sandrini ha presentato i seguenti emendamenti:

- « Al primo comma sopprimere la parola : generale ».
- « Nello stesso comma sopprimere le parole: esercitante la patria potestà o la tutela legale ed aggiungere: o il sostegno della famiglia ».
- « Nello stesso comma dopo la parola: morti aggiungere: o dispersi ».
- « Al secondo comma alle parole: il ministro dell'interno, uditi ove occorra i ministri della guerra e della marina, sostituire: Il giudice delle tutele, assunte le debite

informazioni presso i Ministeri dell'interno della guerra e della marina ».

« Nello stesso comma sopprimere le parole finali: e provvede affinché, ecc. ».

SANDRINI. Li ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Sichel ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma sopprimere le parole: esercitante la patria potestà, o la tutela legale ».

SICHEL. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Giulio Casalini ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dall'onorevole Albertelli:

- « Aggiungere al primo comma:
- « Il Comitato provinciale chiederà, per tutti gli orfani debitamente iscritti nell'elenco generale degli orfani, che l'ufficiale dello Stato civile ecc., come all'articolo 4».

ORLANDO, ministro dell'interno. È connesso con l'emendamento ritirato.

CASALINI. Si deve osservare che si parla della inscrizione da parte dell'ufficiale dello stato civile soltanto dei morti di cui sarà fatta comunicazione dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina, ma non si parla degli altri. Se vi sono altri morti, mi pare che sia giusto che siano enumerati.

PEANO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, relatore. Prego l'onorevole Casalini di non insistere nel suo emendamento. L'articolo 4 ha una finalità speciale, cioè provvede ad una inscrizione honoris causa per coloro che sono morti in guerra; ma coloro che muoiono per un accidente qualsiasi, sia pure doloroso, per uno scoppio, in seguito ad una incursione di aeroplani, mi pare che non abbiano uguale titolo, essi saranno solo compresi nell'elenco generale di cui all'articolo 5 Prego perciò l'onorevole Casalini di non insistere.

CASALINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« Il Ministero dell'interno indirizza l'opera dei Comitati provinciali e ne invigila l'azione.